CITTA' DI CHIERI

Compagnia di San Paolo

Allegato A 1)

PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2014

Informativa sulle prestazioni di lavoro accessorio

Il Comune di Chieri, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal progetto "Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio" 2014, promosso dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito delle misure di contrasto alla crisi occupazionale e in esecuzione alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 16.04.2014 ha provveduto ad assegnare, attraverso apposito avviso pubblico, l'importo di € 37.900,00 agli enti non-profit del territorio , che hanno presentato proposte di attività con le caratteristiche indicate nel predetto avviso.
Il Comune di Chieri, attraverso l'emissione dell'avviso pubblico, di cui alla determinazione dirigenziale n 578 del 24.10.2014, intende utilizzare le economie realizzatesi sulle precedenti edizioni dell'iniziativa in oggetto, mediante **contributi finalizzati esclusivamente all'acquisto dei voucher per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio,** ai sensi dell'art. 70 e 72 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i. come modificati dalla legge 92/2012, nel rispetto dei vincoli statutari della Compagnia di San Paolo - in favore esclusivamente di enti non profit che presentino proposte di attività con le caratteristiche indicate nei successivi articoli.

Caratteristiche dei beneficiari

Nello specifico, il Comune di Chieri prevede che possano proporsi quali prestatori di lavoro accessorio, ai fini della partecipazione al progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" 2014, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, cittadini maggiorenni italiani e stranieri (con regolare permesso di soggiorno), residenti nel Comune di Chieri, da almeno un anno alla data di pubblicazione dell' avviso pubblico inerente l'iniziativa in oggetto, in possesso di una certificazione **I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, **non superiore ad Euro 25.000,00**, che appartengano ad una delle seguenti tipologie:

Tipologia A:

- Disoccupati, iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso i Centri per l'Impiego **in data non anteriore al 01.09.2011;**
- Giovani, con meno di 29 anni di età, inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l'Impiego;

Tipologia B:

- Giovani, con meno di 29 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università;

Tipologia C:

- Percettori di prestazioni di integrazione salariale;
- Percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione;
- Lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente ad un "contratto di solidarietà" (in questo caso, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo parziale).

Pur nel pieno rispetto dell'autonomia di scelta degli enti committenti, l'Amministrazione Comunale raccomanda ed auspica che i beneficiari vengano individuati prioritariamente tra i disoccupati a reddito zero, ossia tra i soggetti iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso i Centri per l'Impiego **in data non anteriore al 01.09.2011,** privi di: redditi da lavoro, sussidi derivanti da interventi di politiche del lavoro, indennità di disoccupazione ordinaria (Aspi - Assicurazione sociale per l'impiego), emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali, trattamenti speciali di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (miniAspi).

Inoltre la scelta dei prestatori, effettuata dai committenti, deve ispirarsi per quanto possibile ad un criterio rotativo, che privilegi nella scelta chi non ha ancora avuto accesso a questa misura di aiuto.

Retribuzione per la prestazione di lavoro accessorio
Il limite di importo massimo di retribuzione, **per ciascun lavoratore**, attraverso i voucher, nel presente progetto, per anno solare, è di **Euro 3.000 netti**, corrispondenti ad **Euro 4.000 lordi**.

Si ritiene di dare indicazione che per ogni ora di lavoro sia corrisposto un minimo di un voucher e un massimo di due voucher.

Il valore nominale del buono è pari a 10 euro, comprensivo di:
a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell'INPS pari al 13%;
b) un'assicurazione INAIL pari al 7%;
c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (che è l'INPS) per la gestione del servizio.
Il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro.

Garanzie per il lavoratore.
I voucher, oltre alla retribuzione, **garantiscono** quindi al prestatore di lavoro, la **regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL; non prevedono** la copertura per malattia, maternità ed assegni per nucleo familiare.

Il voucher offre inoltre il vantaggio, come illustrato di seguito, della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono (legge n.134/2012), oltre alla non rilevanza sullo "status" di disoccupato o di inoccupato.

Si segnala che la norma ha introdotto il limite massimo di 5.000 euro netti (rivalutato per il 2014 sulla base della variazione dell'indice ISTAT in 5.050 euro) per anno solare quale compenso complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti.

Si ricorda:

- che per effetto dell'art. 46 bis del c.d. "Decreto Sviluppo", approvato dal Parlamento il 3 agosto 2012 (L. 134/2012) e per effetto della proroga approvata dalla legge 15 del 27/2/2014, i lavoratori in integrazione salariale o con sostegno al reddito possono cumulare per tutto il 2014 i compensi per lavoro accessorio nel limite di 3.000 euro con il trattamento integrativo. L'INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa;

- i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale;

- per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito “le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro nell’anno solare non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio” (circ. INPS n. 130 del 4/10/2010).

La L. 92/2012 non ha apportato modifiche circa la non computabilità, sotto l’aspetto fiscale, dei compensi percepiti attraverso il lavoro occasionale e accessorio. Si ricorda perciò che i compensi derivanti da tali prestazioni:

- sono esenti da imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF e fino all'entrata in vigore del nuovo ISEE non vanno dichiarati nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISEE).
  N.B.: con l'entrata in vigore del nuovo ISEE qualunque componente reddituale anche esente da imposizione fiscale entrerà nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche.
- non rilevano ai fini della permanenza nello “status” di disoccupato: non incidono perciò sull’eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l’Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un’occupazione;

- secondo la nuova formulazione dell’art. 70 del D.lgs. 276/2003 comma 4, sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.